

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1857 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2022****recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione ⁽²⁾ specifica i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a disporre di procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure per verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto che trasmette la segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati. Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga delle informazioni pertinenti che le consentono di accertare, in sede di valutazione della domanda di registrazione, che il repertorio di dati sulle negoziazioni soddisfi tali obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulle procedure che hanno predisposto per l'autenticazione dell'identità degli utenti che accedono ai dati, l'invio ai soggetti competenti di un riscontro sull'autorizzazione del soggetto che trasmette la segnalazione, la verifica della completezza e della correttezza dei dati, la riconciliazione e i risultati del processo di riconciliazione, l'invio di un riscontro di avvertimento ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e la modifica degli identificativi delle persone giuridiche, conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Affinché i repertori di dati sulle negoziazioni siano conformi alle più elevate norme di regolamentazione, è necessario introdurre ulteriori regole per quanto riguarda le informazioni da fornire sulle procedure di portabilità e sui problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati, e per quanto riguarda il log di segnalazione.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).

